



PROVINCIA
DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Castrolibero

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275

Sito internet: www.provincia.cs.it

Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –

“Affidamento del Servizio di pulizia strade, Manutenzione aree a verde del territorio comunale, pulizia cimitero comunale e pulizia dei locali adibiti a pubblici uffici per anni 5”

CIG: 835910687C – Cod. gara: 20SUA004

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 111 del 07/07/2020 (n. 205 R.G.), il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castrolibero ha indetto procedura di gara per l'**Affidamento del Servizio di pulizia strade, Manutenzione aree a verde del territorio comunale, pulizia cimitero comunale e pulizia dei locali adibiti a pubblici uffici per anni 5**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza per come previsto dalla convenzione stipulata in data **31.07.2018**, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato d'appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp, seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”, reperibile all'indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “**Bandi di gara**” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “**Presenta offerta**”.

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Costi del Servizio

- Elenco strade comunali
- Planimetria aree verdi e strade
- Superfici locali oggetto di pulizia
- Modulistica di partecipazione.

1.1. Chiarimenti e Comunicazioni

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti. Le stesse dovranno essere rese in lingua italiana ed esclusivamente attraverso il Portale Appalti all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>.

Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 11:00 del **giorno 18/08/2020**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il sesto giorno (**22/08/2020**) precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione "Istruzioni e Manuali".

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

ART. 2 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO CPV 77310000-6

2.1. Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde comunali intendendo per tali aree: parchi e giardini, verde stradale (aiuole spartitraffico etc) e taglio bordi strada, spazzamento manuale delle strade, pulizia degli uffici comunali e del cimitero, come individuati nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante del capitolato di appalto e secondo le prescrizioni e condizioni indicate, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal direttore di esecuzione.

L'appalto è stabilito in lotto unico.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non si reputa confacente alle esigenze dell'Amministrazione la suddivisione in lotti del presente appalto, in quanto l'eventuale suddivisione in lotti non sarebbe economica per l'Ente e il contenimento della spesa verrebbe pregiudicato ove vi fossero diversi operatori economici da coordinare.

2.2. L'importo complessivo presunto posto a base di gara per la durata di anni cinque, così come descritto all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di € **1.007.504,80** oltre iva, di cui € 997.504,80 soggetto a ribasso ed €10.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso), oltre iva come per legge.

L'importo presunto annuo dell'appalto è € 201.500,96 oltre iva come per legge.

Il corrispettivo sopra indicato si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri e obblighi contrattuali vigenti e previsti nel presente Capitolato, compresi tutti gli oneri afferenti al personale utilizzato e conseguenti al Contratto Nazionale di Lavoro del settore ed agli accordi integrativi locali preesistenti, con implicita ammissione che la ditta appaltatrice ha eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

Il corrispettivo comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile (vedasi computo delle spese costituenti il corrispettivo dell'appalto allegato).

Non si prevedono rischi interferenziali (**D.U.V.R.I.**), sia con altri appaltatori sia con personale della Stazione Appaltante.

L'appalto sarà finanziato con fondi di Bilancio del Comune di Castrolibero (CS).

2.2.1. Corrispettivo dell'incarico ed eventuali adeguamenti

Gli importi saranno corrisposti in rate mensili posticipate in base ai documenti contabili e con le modalità di seguito precisate. L'appaltatrice dovrà presentare mensilmente il rendiconto dei servizi effettivamente eseguiti suddivisi per tipologie. Tale documento dovrà essere verificato dall'Ufficio Tecnico entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, il quale provvederà a liquidare le spettanze. In caso di disaccordo, anche parziale, su una o più voci, l'affidataria potrà formulare specifiche riserve.

Il pagamento delle spettanze verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale con l'emissione di apposito mandato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

2.3 Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di **anni cinque** e avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Alla scadenza naturale del contratto l'Amministrazione Comunale sarà libera di provvedere, senza diritto alcuno da parte dell'affidataria, alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, a mezzo di affidamento ad altra impresa e, comunque, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

L'inizio di espletamento dei servizi è previsto anche in pendenza della stipula contrattuale.

A carico dell'impresa appaltatrice è previsto, al termine del periodo di appalto l'obbligo di prosecuzione del servizio, in regime di *prorogatio* per mesi 6 (sei), a semplice richiesta del Comune (dandone preavviso all'Impresa almeno trenta giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) e, comunque, sino alla individuazione dell'eventuale soggetto subentrante.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l' organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

4.1 – Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art- 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di specificare in sede di gara, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 83 comma 7 del D.Lgs 50/2016 il concorrente deve fornire la documentazione a comprova dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo Decreto, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 comma 4) e 5) del D. Lgs 50/2016.

4.2. Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura** per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente all'Unione Europea*. Il requisito suddetto deve essere posseduto nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, da tutti i partecipanti che compongono il R.T.I. Nel caso di cooperative e consorzi di cooperative iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se obbligate;
- b) **Il possesso della certificazione di qualità** ai sensi della norma europea della serie **UNI EN ISO 9001:2015**, per attività inerenti l'oggetto di gara;

**** Nota bene:***

L'Operatore economico appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente

4.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- c) **Aver gestito in affidamento/appalto**, in maniera continuativa e con buon esito, nel triennio **2017-2018-2019 analogo servizio** in almeno **n. 1 Comune** di classe V[^] ex art. 2 D.Lgs. n. 507/1993 (comuni fino a 10.000 abitanti);
Il possesso del requisito è dimostrato attraverso un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- d) **Essere in possesso di mezzi e attrezzature** ritenute minime per l'effettuazione del servizio così come indicate all'art. 31 del capitolato;

Il possesso del requisito è dimostrato attraverso un elenco contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature possedute con le indicazioni tecniche generali;

- e) **Iscrizione obbligatoria all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** per il trasporto dei rifiuti con codice CER 200201, categoria 1, sottocategoria D4 raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree cimiteriali classe F o superiore.

Si precisa che la locuzione “**servizi analoghi**” non s'identifica con “servizi identici”, poiché la prima formula (“servizi analoghi”) implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità richiesta dal disciplinare. La prescrizione del disciplinare in ordine al possesso della capacità tecnica e professionale deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia, comunque, dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto.

4.4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83, comma 1, lettera b) D. Lgs. n.50/2016

Per partecipare alla gara l'impresa è tenuta a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi, al fine di attestare la solidità economica del concorrente in rapporto all'entità dell'appalto in oggetto:

- a) Aver realizzato un **fatturato globale** d'impresa negli ultimi **3** esercizi disponibili (**2016-2017-2018**) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo di almeno 1,5 volte la base d'asta (**€1.511.257,20**);
- b) Aver realizzato un **fatturato specifico** negli ultimi **3** esercizi disponibili (**2016-2017-2018**) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo di almeno 0,5 volte la base d'asta (**€503.752,40**);
- c) **Polizza Responsabilità civile e rischi** diversi per l'esercizio delle attività oggetto del presente bando di gara, per un massimale assicurato pari ad almeno 0,5 volte la base d'asta (**€503.752,40**).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti e per i consorzi:

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **capacità economico-finanziaria** deve essere posseduto da:

- per imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE: da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all'impresa singola.

- In caso di consorzio: dal consorzio nel suo complesso;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **capacità tecnica e professionale** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che

l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto; in caso di consorzio, dal consorzio nel suo complesso.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 5 - SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti del **30%** dell'importo complessivo del contratto, di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Castrolibero delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all'atto dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso il Comune di Castrolibero copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni;

Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi], nonché per il possesso delle certificazioni di qualità, in quanto di natura soggettiva.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Come previsto dall'art. 50 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale ed assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, richiamando, al riguardo, le Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

Il riassorbimento del personale viene imposto nella misura e nei limiti di compatibilità con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. A tal fine all'art. 7 del capitolato d'appalto sono indicati gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale ed in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, sono i seguenti:

- n° 17 lavoratori a tempo indeterminato e n° 3 lavoratori a tempo determinato;
- il CCNL applicato ai lavoratori è quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi;
- il monte ore effettuato da ciascun dipendente è di n° 15 ore settimanali;
- il livello contrattuale e retributivo è pari al 2° livello ;
- la data di assunzione utile per gli scatti di anzianità è quella del 2013;
- la sede di lavoro è il Comune di Castrolibero (varie sedi operative).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95, c. 12 del D. Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno **180 giorni** dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche mediante pubblicazione sul sito internet <https://gare.provincia.cs.it>.

La Stazione Appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione anche mediante pubblicazione sulla Piattaforma, senza che alcuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, e comunque, non prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio in relazione all'offerta Tecnica. In caso di ulteriore parità, anche con riferimento al punteggio conseguito per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

L'ente aggiudicatario si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

E' prevista la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016, salvo i casi previsti dallo stesso decreto lgs.

Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto del servizio posto a base di gara, saranno considerati prevalenti le disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del presente bando di gara sostenute e anticipate dall'amministrazione comunale. Le stesse dovranno essere rimborsate entro sessanta giorni dalla aggiudicazione.

ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

- 1) **Garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara e precisamente di importo pari ad **Euro 20.150,09**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Castrolibero;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) Indicazione del beneficiario: **Comune di Castrolibero**;
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). E' necessaria la firma digitale del garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 9 - PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Il pagamento in favore dell'Autorità **non è dovuto**, ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, in accoglimento della **Delibera dell'Autorità n. 289 del 1 aprile 2020** avente a oggetto "Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005".

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A. **Busta telematica A** – Documentazione amministrativa;
- B. **Busta telematica B** – Offerta tecnica;
- C. **Busta telematica C** – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 28/08/2020**.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione dello stesso è causa di esclusione dalla procedura di gara. Vista l'attuale situazione sanitaria e le misure adottate per il contenimento del contagio del virus **Covid-19**, il concorrente potrà richiedere all'indirizzo pec: retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it appuntamento per effettuare la visita dei luoghi oggetto del presente appalto.

I sopralluoghi potranno essere effettuati in due date individuate dal **Settore Manutenzione e Verde Pubblico – Igiene Urbana - Reti Tecnologiche** del Comune di Castrolibero nei giorni 04/08/2020 e 18/08/2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, o loro delegati, a presentarsi muniti dei dispositivi di sicurezza (DPI) e di rispettare le distanze sociali. In mancanza di tali dotazioni il sopralluogo non sarà effettuato.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato , che il concorrente avrà cura di inserire nella "busta A - documentazione amministrativa".

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all' art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART.13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito indicati, nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti:

13.1 - Criteri di valutazione: Punteggio Massimo conseguibile 100 punti.

- A. Offerta tecnica 80 PUNTI;
B. Offerta economica 20 PUNTI

Relativamente all'offerta tecnica, il punteggio complessivo di 80 punti sarà ripartito sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa, per come segue:

Tabella 1

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
A	Sistema Organizzativo del Servizio	30
B	Smaltimento e Recupero e Criteri ambientali minimi	25
C	Criteri premianti	25
TOTALE		Max punti 80

Tabella 2 – Sub criteri

	<u>CRITERIO A</u>	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
Sub 1	Metodologia per l'erogazione dei servizi richiesti. Descrizione della metodologia per l'erogazione dei servizi richiesti nel Capitolato, con riferimento alle soluzioni tecnico-organizzative finalizzate ad offrire una elevata garanzia di qualità di esecuzione delle prestazioni, continuità del servizio per ovviare alle assenze di personale per qualsiasi motivo, e la gestione delle emergenze. Il concorrente dovrà descrivere altresì le modalità di organizzazione della sicurezza nella conduzione del servizio sia nei confronti degli utenti delle aree e degli uffici sia nei confronti degli operai del concorrente stesso.	Punti complessivi 5
		Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 3
		Per servizio pulizia uffici: punti 2
Sub 2	Programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione delle attività di controllo. Illustrare le procedure di controllo che si intendono adottare per garantire la conformità del servizio alle prestazioni richieste sia tecniche che organizzative. L'attribuzione dei punteggi previsti sarà valutata sulla base del grado di periodicità e della metodologia utilizzata per le verifiche qualitative, quantitative, organizzative e per le modalità di rendicontazione degli esiti.	Punti complessivi 10
		Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 7
		Per servizio pulizia uffici: punti 3
Sub 3	Elenco Attrezzature da impiegare. Indicare la maggiore quantità di macchine operatrici, attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del servizio richiesto e delle proposte migliorative descritte (non trascrivere l'intero parco macchine ma solo quelle che saranno utilizzate/dedicate a questo appalto) L'attribuzione dei punteggi previsti sarà valutata sulla base dei seguenti aspetti: numero delle macchine operatrici/attrezzature, caratteristiche tecniche, anno di fabbricazione, categorie di appartenenza per le macchine operatrici (Euro 5-6) in relazione alle emissioni di inquinanti, metodologia di impiego e dei benefici derivanti dall'impiego delle stesse nell'esecuzione del servizio. Per il servizio di pulizia uffici saranno valutate le attrezzature destinate alle relative attività di pulizia.	Punti complessivi 15
		Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 10
		Per servizio pulizia uffici: punti 5
TOTALE		Max punti 30

	<u>CRITERIO B</u>	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
Sub 1	Smaltimento e Recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale. Dichiarazione di impegno a conferire a proprie cure e spese i residui del taglio dell'erba ad impianti per la produzione di biogas o di produzione di compost: Alla dichiarazione deve essere allegato o un accordo scritto con l'impianto per la produzione di biogas o di compost, o l'impegno al conferimento ad impianto individuato per la produzione di biogas o di compost, ovvero la documentazione che attesti la disponibilità in proprietà d'impianto per la produzione di biogas o di compost.	Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 10

Sub 2	Criteri ambientali minimi La commissione valuterà qualificanti le proposte che prevedano: certificazioni di qualità aggiuntive (ISO 14001:2015; ISO 45001; OHSAS 18001:2007); prestazioni superiori per alcuni o per tutti i criteri di base applicabili dei "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico; per acquisto di Ammendanti - acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione di cui al D.M. 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014). Valuterà, inoltre, qualificanti, le proposte che prevedano miglieorie alle condizioni minime di esecuzione previste dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12-02-2014). Per il servizio di pulizia degli uffici la proposta dovrà riguardare le Misure di gestione ambientale, da illustrare tramite la redazione del "Piano gestionale del servizio" di cui all'art. 5.4 dei C.A.M. (D.M. 24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene").	Punti complessivi 15 Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 8 Per servizio pulizia uffici: punti 7
TOTALE		Max punti 25

	<u>CRITERIO C</u>	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
Sub 1	Migliorie Tecnico – Funzionali - Operative Illustrare le soluzioni migliorative che si intendono adottare, di natura tecnico, funzionale ed operativa finalizzate a migliorare la sostenibilità ambientale del servizio, nel rispetto delle norme di legge ovvero di minimizzare i disagi alla comunità. Tali soluzioni devono essere finalizzate: ✓ alla riduzione della produzione di risulste, al riciclo e alla separazione delle stesse, indicando anche le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti ✓ all'utilizzo di metodologie, mezzi, attrezzature e apparecchiature di recente tecnologia al fine di ridurre gli impatti ambientali ✓ alla definizione di soluzioni operative la riduzione dei disagi e/o danni diretti e indiretti durante le operazioni previste nel Capitolato di Appalto e nelle proposte migliorative descritte, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere e alla riduzione dell'impatto sulla circolazione stradale ✓ per il servizio di pulizia uffici, le soluzioni migliorative dovranno riguardare anche le caratteristiche ed il numero delle attrezzature dedicate alle singole attività di pulizia, la periodicità di sostituzione delle stesse, nonché la tipologia e qualità dei materiali utilizzati. L'attribuzione dei punteggi previsti sarà valutata sulla base del grado di potenziale raggiungimento delle finalità descritte.	Punti complessivi 15 Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 8 Per servizio pulizia uffici: punti 7
Sub 2	Migliorie e Interventi aggiuntivi funzionalmente connessi al capitolato Illustrare le miglieorie sia qualitative che quantitative che si intendono attuare giustificandole sia a livello tecnico che economico, ovvero valorizzando quanto offre in più rispetto a quello richiesto. (allestimento aiuole e rotonde anche con periodica messa in opera di fiori/piante, , abbattimenti, potature, noleggio autoscala per taglio periodico erba su muri limitrofi strade). Per il servizio di pulizia uffici, le soluzioni migliorative dovranno riguardare l'organizzazione del servizio, l'uso di prodotti ecologici e monouso finalizzate al rispetto e all'implementazione della sostenibilità ambientale, le modalità di esecuzione e la frequenza del servizio;	Punti complessivi 10 Per servizio manutenzione aree a verde, strade e cimitero: punti 6 Per servizio pulizia uffici: punti 4
TOTALE		Max punti 25

Con riferimento ai criteri afferenti l'Offerta Tecnica l'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari che si procederà a trasformare in coefficienti definitivi, attribuendo il valore 1 alla media più elevata e riparametrando, di conseguenza, tutti gli altri coefficienti.

Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente definitivo per il peso ad esso relativo. Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti secondo la formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

L'offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudicazione in favore dell'impresa offerente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima deve essere sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Il punteggio relativo ai criteri sub A, B, C, sarà costituito dalla media, considerata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore, dei punteggi assegnati da ciascun componente della Commissione giudicatrice.

Ciascun criterio/servizio sarà valutato dalla commissione giudicatrice secondo la seguente classificazione:

Tabella 3

Giudizio	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in maniera pienamente soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,75	Il requisito è trattato in maniera soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in maniera appena soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Scarso	0,25	Il requisito è trattato in maniera non soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è trattato o è trattato in maniera fuorviante.

Le offerte potranno essere corredate da certificazioni di cui siano in possesso, rilasciate da organismi indipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 D.Lgs. n. 50/2016.

Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di **punti 50/80**.

Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

13.2 - OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20/100

Per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa, riferito al prezzo offerto di esecuzione, il punteggio sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al ribasso percentuale maggiore, ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d'asta, applicando la seguente formula:

$$V_{(a)_i} = R_i/R_{max}$$

dove:

V_{(a)_i} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) i-esima rispetto all'elemento quantitativo (prezzo), variabile tra 0 (zero) e uno;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i- simo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo.

Per ottenere il punteggio i-esimo attribuibile alla offerta (a) relativamente al criterio prezzo, i coefficienti $V_{(a)i}$ andranno poi moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili alle variabili prezzo (coefficienti di ponderazione), pari a 20 punti.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali o indeterminate.

L'offerta economica è sottoposta a imposta di bollo che potrà essere assolta mediante il modello **F23** allegato.

13.3 - CALCOLO FINALE

Il punteggio totale sarà attribuito all'offerta tecnica sommato al punteggio attribuito all'offerta economica seguendo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida Anac .

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.

All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

ART. 14 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. Istanza di partecipazione redatta preferibilmente secondo il facsimile **Allegato A**;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

B. Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (redatta preferibilmente secondo il facsimile in **Allegato B** firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico, ovvero da un procuratore con poteri di firma oppure, **per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza**, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80, del Codice dei Contratti Pubblici.

(la dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D. L.vo n.50/2016 deve essere resa dai seguenti soggetti:

-dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;

-dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;

-dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;

-dai membri del Consiglio di Amministrazione, di direzione o vigilanza con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

-da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria diretta conoscenza, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 80 D. L.vo n. 50/2016, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.)

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta **ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice**;

c) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, c.2 del Codice);

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80 c.4 del Codice);

- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, c. 5, lettera a, del Codice);
- f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni art. 80, c. 5, lett. b), del Codice.
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);
- g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice);
- h) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, c.5, lett. d) del Codice);
- i) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, c. 5, lett. e) del Codice);
- j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5 lettera g) del Codice);
- l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, c. 5, lett. h), del Codice);
- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al **lavoro dei disabili**, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, c. 5, lett. i), del Codice);
- n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. l) del Codice;
- o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c. 5, lett. m), del Codice);
- p) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

OPZIONE 1 di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi *black list*)

OPZIONE 2 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

q) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

r) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

In tale dichiarazione il concorrente altresì:

- i. indica la **Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- ii. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);

- iii. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- iv. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- v. dichiara le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione, Edile Artigianato, Altro (indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso), il fatturato annuo e il numero dei dipendenti occupati;
- vi. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria di cui ai punti 4 del Disciplinare;
- vii. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di concorrente plurisoggettivo, la domanda dovrà fare riferimento a ciascun soggetto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l' organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sulla Piattaforma anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

La Centrale Unica di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in

pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Dichiarazione> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

C. Contratto di avvalimento sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, con la quale il concorrente indica espressamente la volontà di ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

D. (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) originale o copia conforme del **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza conferita alla mandataria dalla/e mandante/i, mediante scrittura privata autenticata e della PROCURA con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_mandatocollettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

E. (in caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito) originale o copia conforme **dell'ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** e successive modificazioni e della DELIBERA dell'organo statutariamente competente indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_attocostitutivo> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

F. Patto di integrità (facsimile Allegato E), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto costituisce motivo di esclusione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_pattointegrita> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

G. "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE), concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'**art. 4** del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella **parte II**, lettera A – Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla **parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)*” **andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.**

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

H. Documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, la costituzione di una **garanzia provvisoria** a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, per come indicato all’art. 8 del presente disciplinare.

Il documento dovrà riportare la firma digitale del contraente e del garante.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

I. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

I documenti richiesti alle lettere precedenti con firma digitale devono essere firmati digitalmente dal titolare legale rappresentante dell’impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto H circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.

J. Mezzi di prova requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali di cui ai punti **4 a)** e **4.3** del presente disciplinare di gara

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Requisiti> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

K. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. copia di un documento d’identità del sottoscrittore (*Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.*);
Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.

Nel caso in cui il concorrente non utilizzasse la modulistica predisposta da questa Stazione Appaltante, il contenuto delle corrispondenti dichiarazioni presentate dovrà essere comunque conforme a quello predisposto da tale modulistica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

ART. 15 - BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il plico dovrà contenere l'Offerta Tecnica redatta nel rispetto dei requisiti minimi precisati dal C.S.A. secondo le indicazioni, le modalità ed i contenuti previsti dal C.S.A. e relativi allegati.

Tutti gli elaborati componenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal soggetto che nella gara rappresenta legalmente l'Impresa partecipante. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli elaborati dovranno essere firmati da tutti i soggetti associanti.

Il concorrente dovrà predisporre l'offerta tecnica con descrizione particolareggiata delle modalità di organizzazione e di svolgimento di ciascun servizio, strutturandola in modo tale che possano evincersi tutti gli elementi richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, secondo i criteri ed i sub – criteri esplicitati nel presente disciplinare, seguendo l'ordine degli stessi.

In particolare dovrà essere indicato quanto esplicitamente richiesto nel C.S.A.

All'interno del progetto dovranno essere specificate anche eventuali migliorie gratuite rispetto alle forniture minime previste nel C.S.A..

Nello stesso progetto potranno trovare collocazione tutte le ulteriori indicazioni che l'Impresa riterrà utili per renderlo più comprensibile e per facilitare le successive valutazioni.

Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Alle imprese partecipanti all'appalto non viene riconosciuto alcun compenso o rimborso per il progetto presentato in allegato all'offerta.

Nell'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica delle forniture previste dal C.S.A.

L'offerta non dovrà superare, per ogni elaborato redatto per ogni singolo sub criterio di valutazione, le 5 pagine (10 facciate) dattiloscritte in formato A4, con carattere "Arial" con dimensione non inferiore a 12.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Offerta tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

ART. 16 - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e **upload** del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

A. L'offerta, sottoposta ad imposta di bollo, dovrà contenere:

- a) il prezzo offerto in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non sono ammesse offerte a rialzo;

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ OffertaEconomica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

B. L'imposta di bollo potrà essere assolta mediante l'utilizzo del modello F23 allegato in formato .pdf editabile.

La mancata regolarizzazione fiscale dell'offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la Stazione appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione.

Il sottoscrittore dell'offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento di identità.

ART. 17 - OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **01/09/2020** alle **ore 10:00** presso la Sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente **la Commissione** procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. in caso di proposta di esclusione trasmette al Rup del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione);

ART. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, o seggio di gara, è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, nominati dalla SUA.CS, così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, ove richiesto (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al Rup per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

ART. 19 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 16 del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a inoltrare al RUP la documentazione di gara comunicando, eventualmente, le anomalie.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP non procederà alla richiesta delle giustificazioni per la verifica della congruità in caso di offerte pervenute pari o inferiori a **tre** (art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).

ART. 21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e la stazione appaltante trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente paragrafo del presente disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, il RUP procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Il Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Committente proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'inizio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario presso la sede del Committente (Comune di Castrolibero).

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Committente.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione del bando.

ART. 22 - AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'ente provvederà all'accertamento dell'assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa; all'accertamento dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:

- la garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con un ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Per le associazioni temporanee di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti vale quanto indicato dall'art. 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
- Dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della sede legale.

- Indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC).

Si precisa che sia la cauzione definitiva che le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere tassativamente redatte in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non rispondenti ai requisiti previsti dagli schemi tipo contenuti nell'allegato al predetto decreto ministeriale.

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione appaltante per ritardi imputabili all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all'aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione, e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica integralmente l'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP è l' arch. Salvatore Mannarino - Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castrolibero.
Tel: 0984/858018 - 0984/858045

indirizzo mail: manutenzione@comune.castrolibero.cs.it

indirizzo mail certificata: areatecnica.castrolibero@asmepec.it

ART. 24 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento dei dati è il **Comune di Castrolibero**.

ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificata dalla L. n. 217 del 17/12/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 27 - ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 40 del D. Lgs 50/2016).

Il concorrente autorizza il Comune di Castrolibero, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 79, art.50 del D.lgs 50/2016 - la facoltà di "accesso agli atti", alla presa visione degli atti di gara e a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare; L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che ne facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubbliche forniture.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.

Per ogni controversia relativa alle procedure di affidamento delle prestazioni in appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 206, 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di Castrolibero contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura all'Impresa aggiudicataria.

Il presente disciplinare di gara (e il bando di gara) è stato pubblicato, come per legge:

- Il bando è stato inviato alla GUUE in data 14/07/2020
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. **83** del **20/07/2020**;
- Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>
- Sul sito del MIT <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA>
- Sul Sito Internet del **Comune di Castrolibero** all'indirizzo: www.comune.castrolibero.cs.it
- All'albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: www.provincia.cs.it/albopretorio
- Sul Portale Appalti della **SUA.CS** all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

Il Responsabile del Servizio/Rup

f.to arch. Salvatore Mannarino

*(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)*

Castrolibero lì, 17/07/2020